

**STRALCIO DELLA SENTENZA N°92/2012  
del TRIBUNALE di RAGUSA**

.....(*omissis*)

..... “Nel caso in esame l’elemento che rileva è che il tagliando è stato sistemato capovolto, e null’altro.

Attese le modestissime dimensioni del documento e il suo brevissimo contenuto, l’accertatore ben poteva constatarne gli elementi di interesse (giorno emissione, ora emissione importo correlativo alla durata della sosta).

Che uno o più di questi dati non fossero percepibili attraverso il parabrezza anteriore, era onere – ignorato – dell’Ente comprovare.

In sub.ne, ove per “*capovolto*” si voglia intendere non “*sottosopra*” e cioè “*volto di sotto in su*” ma girato sul verso, e cioè esposto nella parte retrostante, ancora una volta l’Appellante ha omesso di adempiere il relativo onere mediante opportuna testimonianza dell’accertatore, per cui è incongrua ogni discussione filologica.

Si deve però sottolineare che l’assunto sarebbe assai poco verosimile, poiché l’accertatore ha annotato che si trattava del “*titolo*” e cioè della ricevuta di pagamento, e non si comprende come ciò possa aver riscontrato salvo sufficiente ma inequivoca trasparenza dei caratteri di stampa oppure sua penetrante capacità visiva.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, (...), rigetta l’appello in premessa del Comune di Ragusa (...) e lo condanna al pagamento (.....) .